

N. 83014/09 R.G.

SENT. N° 1625/12  
REP. N° 1359/12

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott. Nicola Di Plotti,  
ex art. 281 sexies c.p.c.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa

DA

CONDOMINIO ALOSSA B NOVATE MILANES in persona dell'amministratore pro  
tempore con l'Avv. Armando Cecatielli che lo rappresenta e difende  
elettivamente domiciliato in Milano Via Carducci 11 presso lo studio del difensore;

- ATTORE -

CONTRO

MINCI ALESSANDRO MASSIMILIANO

- CONVENUTO -

Il procuratore dell'attore chiede e conclude:  
vedi foglio che segue sub A;  
il convenuto chiede e conclude:  
Nulla

9

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Sulla base dell'atto di citazione del condominio [redacted] e degli allegati documenti emerge che:

- [redacted] ha rivestito la qualifica di amministratore del condominio di [redacted] sino al 19.4.2007; in tale data [redacted] è stato nominato al suo posto;
- il nuovo amministratore ha richiesto in più occasioni a quello uscente tutta la documentazione relativa alla gestione del condominio;
- la restituzione dei documenti non è avvenuta tempestivamente e in modo completo.

Il giudizio sulla fondatezza delle domande risarcitorie del condominio può fondarsi dunque soltanto sulla parte della documentazione nella disponibilità del medesimo.

Risultano in tal modo i seguenti ingiustificati utilizzi di somme di denaro effettuati dal convenuto ai danni del condominio, avvalendosi della sua funzione di amministratore, secondo le modalità di seguito descritte:

- assegno bancario del 5.10.2005 dell'importo di Euro [redacted] in favore del convenuto, con relativa attestazione relativa all'incasso;
- assegno bancario del 27.12.2005 dell'importo di Euro [redacted] in favore di [redacted], soggetto che non risulta avere rapporti con il condominio;
- assegno bancario del 28.12.2005 dell'importo di Euro [redacted] in favore di [redacted], soggetto che non risulta avere rapporti con il condominio;
- assegno bancario del 30.12.2005 dell'importo di Euro [redacted] in favore di [redacted], soggetto che non risulta avere rapporti con il condominio;
- assegno bancario del 12.1.2006 dell'importo di Euro [redacted] in favore del [redacted], soggetto che non risulta avere rapporti con il condominio;
- assegno bancario del 15.2.2006 dell'importo di Euro [redacted] girato in favore del convenuto;
- assegno bancario del 23.3.2006 dell'importo di Euro [redacted] in favore di [redacted], in assenza di documentazione che giustifichi l'esistenza del debito; tale documentazione, la cui inesistenza viene lamentata dall'attore, non è stata prodotta dal convenuto nel corso del presente giudizio;
- assegno bancario del [redacted] dell'importo di Euro [redacted] in favore del Condominio [redacted], soggetto che non risulta avere rapporti con il condominio;
- assegno bancario del 19.5.2006 dell'importo di Euro [redacted] in favore di [redacted], in assenza di documentazione che giustifichi l'esistenza del debito; tale documentazione, la cui inesistenza viene lamentata dall'attore, non è stata prodotta dal convenuto nel corso del presente giudizio;

- assegno bancario del 5.6.2006 dell'importo di Euro [REDACTED] in favore di [REDACTED],  
soggetto che non risulta avere rapporti con il condominio;
- assegno circolare del 9.2.2007 dell'importo di Euro [REDACTED] in favore di [REDACTED], soggetto che non  
risulta avere rapporti con il condominio;
  - assegno circolare del 9.2.2007 dell'importo di Euro [REDACTED] all'ordine proprio, poi oggetto di  
girata da parte del convenuto;
  - assegno circolare del 20.2.2007 dell'importo di Euro [REDACTED] all'ordine proprio, poi  
effettivamente incassato;
  - assegno circolare del 21.2.2007 dell'importo di Euro [REDACTED] all'ordine proprio, poi  
effettivamente incassato;
  - assegno circolare del 12.3.2007 dell'importo di Euro [REDACTED] all'ordine proprio, poi  
effettivamente incassato;
  - assegno circolare del 27.3.2007 dell'importo di Euro [REDACTED] all'ordine proprio, poi effettivamente  
incassato;
  - assegno circolare del 27.3.2007 dell'importo di Euro [REDACTED] all'ordine proprio, poi effettivamente  
incassato;
  - assegno circolare del 16.4.2007 dell'importo di Euro [REDACTED] all'ordine proprio, poi oggetto di  
girata;
  - assegno circolare del 18.4.2007 dell'importo di Euro [REDACTED] all'ordine proprio, poi  
effettivamente incassato;
  - prelievo del 19.7.2002 dell'importo di Euro [REDACTED] tramite assegno bancario, come risulta  
dall'estratto conto condominiale al 31.8.2002;
  - prelievo del 21.10.2002 dell'importo di Euro [REDACTED] tramite assegno bancario, come risulta  
dall'estratto conto condominiale al 31.12.2002;
  - prelievo del 15.4.2003 dell'importo di Euro [REDACTED] tramite assegno bancario, come risulta  
dall'estratto conto condominiale al 31.5.2003;
  - prelievo del 17.11.2003 dell'importo di Euro [REDACTED] tramite assegni circolari, come risulta  
dall'estratto conto condominiale al 31.12.2003;
  - prelievo del 12.5.2004 dell'importo di Euro [REDACTED] tramite assegno bancario, come risulta  
dall'estratto conto condominiale al 30.6.2004;
  - prelievo del 25.7.2005 dell'importo di Euro [REDACTED] tramite assegni circolari, come risulta  
dall'estratto conto condominiale al 30.9.2005;
  - prelievo del 19.10.2005 dell'importo di Euro [REDACTED] tramite assegno bancario, come risulta  
dall'estratto conto condominiale al 31.12.2005;

- prelievo del 4.4.2006 dell'importo di Euro [redacted] tramite assegno bancario, come risulta dall'estratto conto condominiale al 30.6.2006.

Tutti gli assegni menzionati risultano tratti sul conto corrente del condominio attore; analogamente tutti i prelievi sono stati effettuati sul medesimo conto. Per nessuna delle operazioni elencate risulta documentalmente una giustificazione riconducibile alla gestione del condominio; ne deriva che l'utilizzo è necessariamente per scopi personali, essendo del tutto irrilevante in questa sede quale destinazione concreta le somme abbiano avuto, posto che il dato certo è che tale destinazione non coincide con le finalità cui esclusivamente è funzionale il conto corrente condominiale.

Quanto alle somme richieste da CAP, non vi è la prova documentale che il dedotto mancato pagamento sia dipeso dall'appropriazione dei relativi importi da parte dell'amministratore.

Non sono inoltre state prodotte le fatture della ditta [redacted] in relazione alle quali valgono comunque le considerazioni sopra esposte in ordine alla assenza di dati documentali in ordine al mancato pagamento delle fatture e alle relative cause.

Quanto al prelievo del 3.1.2003 dell'importo di Euro [redacted] tramite assegno bancario, risultante dall'estratto conto condominiale al 31.8.2002, non vi sono contestazioni specifiche dell'attore con riferimento alla causale indicata nell'estratto conto, che è riferita a spese inerenti il condominio medesimo.


Dalle considerazioni che precedono deriva dunque il giudizio di fondatezza della domanda di risarcimento avanzata dal Condominio, nei limiti dell'importo risultante dalla somma dei valori delle operazioni sopra riportate, maggiorate degli interessi legali dalla data delle singole operazioni sino al saldo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

- 1) Condanna [redacted] [redacted] al pagamento in favore del Condominio [redacted] di [redacted] di [redacted] Novate Milanese, in persona del suo amministratore pro tempore, della somma di Euro [redacted], oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
- 2) Condanna [redacted] [redacted] alla rifusione in favore del Condominio [redacted] di [redacted] Novate Milanese, in persona del suo amministratore pro tempore, delle spese di lite, liquidate in Euro [redacted] per diritti, Euro [redacted] per spese, Euro [redacted] per onorari oltre al rimborso forfetario delle spese generali; IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Milano il 9.2.2012.



Il Giudice  
Dott. Nicola Di Plotti

14 FEB. 2012  
IL CANCELLIERE